

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Autonoma Sardegna**

**Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale**

**PO FSE 2007/2013**  
**CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI**  
**DA AMMETTERE AL COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO**

*Versione 1.0 - Approvata dal C.d.S nella seduta del 18/6/2008*

## Indice

<b>1. Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2. Appalti Pubblici di servizi</b>	<b>4</b>
<b>3. Avvisi di diritto pubblico</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti formativi</b>	<b>5</b>
<b>3.2 Avvisi di diritto pubblico per la concessione di incentivi</b>	<b>9</b>
<b>3.2.1. Incentivi alle persone per la formazione</b>	<b>9</b>
<b>3.2.2. Incentivi alle imprese per l'occupazione</b>	<b>9</b>
<b>3.2.3 Altre tipologie di incentivo</b>	<b>9</b>
<b>3.2.4 Avvisi di diritto pubblico relativi a sovvenzioni globali</b>	<b>10</b>
<b>4. Revisione dei criteri</b>	<b>11</b>

## 1. Premessa

Il presente documento descrive i criteri di selezione che la Regione Sardegna intende adottare per la valutazione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE da parte dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi per il periodo di programmazione 2007-2013. Nella nuova fase di programmazione l'Autorità di gestione e gli Organismi Intermedi realizzeranno le proprie attività nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale disciplinante gli appalti pubblici e in conformità alle disposizioni attuative del POR FSE 2007-2013.

I riferimenti normativi a livello comunitario sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante "disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione";
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006 relativo al FSE;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 08 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento n. 1083/2006.

In particolare, proprio il Regolamento generale n. 1083/2006, all'articolo 65 lettera a) dispone che il Comitato di sorveglianza esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate.

Il presente documento garantisce alla Regione Sardegna la possibilità di intervenire in materia di formazione professionale e politiche attive del lavoro, alla luce dell'esperienza acquisita nella precedente programmazione 2000-2006, al fine di dare concreto avvio alle operazioni cofinanziate dal FSE nel pieno rispetto della normativa vigente.

Lo stesso POR FSE Sardegna, approvato con Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007, al p. 5.3.1. prevede che l'Autorità di Gestione debba verificare che le operazioni cofinanziate dal POR FSE siano conformi ai criteri contenuti nel presente atto; non saranno pertanto giudicate ammissibili le operazioni che non siano state selezionate sulla base di criteri conformi a quelli stabiliti.

Le operazioni verranno cofinanziate dal FSE solo previo espletamento delle procedure aperte di selezione di seguito indicate, secondo quanto previsto dal p. 5.5 del POR FSE Sardegna:

- a) **appalti pubblici di servizi:** per l'acquisizione di beni e servizi da parte della stazione appaltante;
- b) **avvisi di diritto pubblico:** per l'erogazione di finanziamenti a terzi (persone, imprese..).

Come nella passata programmazione, caratterizzata dal ricorso ai principi di massima apertura ed utilizzo dell'evidenza pubblica per la selezione dei progetti cofinanziati dal FSE, le procedure sopra indicate saranno rette dai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

**Le suindicate procedure sono disciplinate dalla seguente normativa (secondo quanto meglio precisato nei par. 2 e 3):**

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) e s.m.i.;
- Legge regionale 7 agosto 2007 n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto);
- Disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale.

## **2. Appalti pubblici di servizi**

Per quanto riguarda le operazioni selezionate attraverso procedure aperte di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi, il riferimento è alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

A livello regionale, in particolare, deve farsi esplicito rinvio alla Legge Regionale n° 5/2007 che all'art. 18 comma 1, lett. b) e c) descrive le due metodologie possibili di aggiudicazione degli appalti:

- 1) "criterio del prezzo più basso" (lett. b);
- 2) "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" (lett. c).

In relazione alla tipologia dei servizi oggetto delle gare d'appalto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve utilizzarsi in via prioritaria e prevalente; per le medesime ragioni il criterio del prezzo più basso deve essere utilizzato solo in via residuale. Per gli interventi nell'ambito delle politiche sociali (Asse III) il criterio dei prezzi non potrà essere utilizzato, così come disposto dalla L.R. n°23/2005.

Nell'ipotesi di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la legge regionale indica a titolo esemplificativo i criteri di valutazione che devono essere presenti nel bando di gara e ai quali si farà riferimento nella selezione delle attività tramite la procedura aperta di appalto pubblico. Tali criteri devono riguardare in generale la qualità, il prezzo, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche, funzionali, ambientali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo e l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione o consegna.

Ovviamente detti elementi, ed altri ad essi analoghi che potranno essere adottati, saranno variamente utilizzati in relazione alle caratteristiche del bando di gara e, quindi, in primo luogo alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio richiesto.

Nell'ambito degli appalti pubblici di servizi un riferimento non trascurabile è costituito dalla Circolare del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1 marzo 2007, riguardante i principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. In tale ambito il Dipartimento chiarisce che le offerte devono essere valutate in base a criteri che hanno una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto, mentre non possono essere presi in considerazione criteri che si riferiscono ai requisiti e alle capacità del soggetto offerente, i quali potranno invece costituire esclusivamente requisiti di ammissibilità dei progetti.

Il ricorso a quanto indicato nella circolare deve essere ritenuto essenziale in tutte le procedure ad evidenza pubblica cofinanziate con il FSE.

Nell'ipotesi in cui le procedure di evidenza pubblica siano relative all'individuazione del soggetto attuatore di servizi di accompagnamento (servizi alle persone/servizi alle imprese), per la valutazione dei progetti devono essere utilizzati, in particolare, i seguenti criteri:

- qualità della proposta (aderenza agli obiettivi e alle priorità trasversali e specifiche identificati nel bando, chiarezza nella finalizzazione, integrazione tra attività, complessità, innovatività);
- qualità dell'impianto metodologico complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso nella descrizione dei contenuti, della tempistica, dei prodotti;
- qualità della partnership e delle professionalità coinvolte requisiti che devono permanere ed essere dimostrabili per la durata dell'appalto;
- capacità di centrare l'intervento sulle specificità delle persone svantaggiate coinvolte nel caso delle politiche sociali;
- modalità di monitoraggio e controllo della qualità delle prestazioni offerte.

Nell'ipotesi in cui il servizio sia rivolto a categorie di soggetti svantaggiati, possono anche essere definite alcune priorità tra cui il grado di adozione di metodologie basate su percorsi integrati e/o personalizzati, il grado di coinvolgimento attivo dei soggetti svantaggiati ecc.

Considerata la particolarità degli interventi, di volta in volta può risultare necessario valutare anche elementi diversi da quelli summenzionati.

### **3. Avvisi di diritto pubblico**

#### **3.1 Avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti formativi**

Nelle ipotesi di attività e servizi destinati alla collettività e che perseguano interessi generali prevalenti, il soggetto attuatore deve essere individuato mediante apposite procedure selettive pubbliche e investito dell'esercizio del relativo potere in modo autoritativo ossia con un atto unilaterale di natura concessoria.

Tale iter procedimentale può essere utilizzato, nell'ambito della fattispecie della formazione professionale, in particolare, per gli interventi formativi in favore di giovani, di disoccupati, di lavoratori impiegati in processi di aggiornamento/riqualificazione professionale sostenuti dall'intervento pubblico, di persone svantaggiate.

La selezione delle operazioni nell'ambito dei finanziamenti assegnati sulla base di avvisi di diritto pubblico, aventi ad oggetto l'affidamento di interventi formativi, si sviluppa nelle seguenti fasi procedurali:

##### **Fase 1 - Identificazione dei soggetti attuatori**

- Predisposizione avviso.
- Pubblicazione/pubblicità avviso.
- Termini per la presentazione dei progetti e adempimenti da parte dei soggetti partecipanti.
- Verifica di ammissibilità.
- Istruttoria e selezione dei progetti.

- Determinazione di approvazione della graduatoria ed impegno delle risorse.
- Pubblicazione graduatoria.
- Atto di concessione in favore dei soggetti attuatori (convenzione).

#### Fase 2 - Realizzazione delle operazioni

- Controlli.
- Rendicontazione.

#### Fase 3 – Valutazione dei risultati

Le operazioni devono essere espletate da un'apposita **Commissione** presieduta da un dirigente (o in assenza di dirigenti da un funzionario incaricato) dell'Amministrazione responsabile dell'operazione.

La Commissione è composta da soggetti interni e/o esterni in possesso delle capacità tecniche e professionali idonee per le tipologie di azioni cofinanziate con il FSE, con particolare riferimento ad esperienze professionali acquisite presso Amministrazioni Pubbliche o comunque nei settori in cui ricade l'intervento formativo.

La verifica di ammissibilità può essere svolta, in aderenza alle prescrizioni dell'avviso di selezione, anche da uffici dell'Amministrazione con competenze nelle materie oggetto dell'avviso pubblico.

Per la **verifica di ammissibilità** si procede ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- il rispetto del termine di presentazione delle proposte previsto dall'avviso di selezione;
- l'osservanza delle modalità di presentazione delle proposte previste dall'avviso di selezione (ad es. modalità di chiusura dei plichi e delle buste);
- la presentazione delle proposte da parte di soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nell'avviso di selezione. In particolare, nella fase di partecipazione alla selezione, i partecipanti devono dichiarare di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale e devono dichiarare che, in caso di ammissione al finanziamento del progetto proposto, si impegnano a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale" e per l'accREDITAMENTO delle sedi formative;
- la presenza di tutta la documentazione richiesta e la conformità della medesima alle prescrizioni dell'avviso di selezione e alla normativa vigente;
- la sottoscrizione di tutta la documentazione presentata in conformità a quanto disposto dall'avviso di selezione.

Nella fase di valutazione dei progetti si procede ad assegnare i punteggi in relazione a differenti aspetti progettuali, applicando i seguenti macrocriteri: qualità progettuale, risorse, priorità, preventivo economico-finanziario.

I macrocriteri devono essere articolati, nei singoli avvisi, in specifici criteri di selezione.

## **Qualità progettuale**

Il presente macrocriterio, che si riferisce alla qualità della proposta progettuale nel suo complesso, si può articolare nei criteri che seguono.

Con il criterio del “raggruppamento proponente” ci si propone di verificare il ruolo svolto nell’operazione da ciascun componente il raggruppamento, la struttura organizzativa adottata per l’attuazione del progetto, i meccanismi di integrazione e coordinamento tra i componenti il raggruppamento.

Il criterio dell’“analisi dei fabbisogni formativi” si riferisce sia alla strategia di rilevazione utilizzata per l’individuazione del fabbisogno che alla descrizione del fabbisogno, intesa come conoscenza delle caratteristiche dei destinatari e dei relativi fabbisogni formativi.

Ulteriori criteri sono rappresentati dagli “obiettivi formativi generali”, “l’efficacia progettuale/gli impatti attesi”, “il grado di coerenza dell’operazione con i documenti di programmazione, in particolare con le disposizioni del POR e con l’Asse di riferimento, con eventuali direttive ed indirizzi, con le indicazioni dell’avviso” e “il grado di coerenza del progetto con le esigenze specifiche del territorio di riferimento”.

Il criterio dei “destinatari” si riferisce sia alla promozione (azioni di pubblicizzazione) degli interventi formativi che alle modalità e criteri di selezione degli utenti.

In successione, nella griglia di valutazione si possono prevedere “l’articolazione del percorso formativo e il relativo cronoprogramma”, “gli obiettivi specifici, i contenuti didattici e le metodologie didattiche relativi alle singole materie didattiche”, “lo stage”, “la coerenza interna dell’operazione”, “le misure di accompagnamento (obiettivi specifici e attività previste)”.

Ulteriori criteri, previsti all’interno del macrocriterio, possono essere “la sostenibilità (efficacia dell’intervento in termini di benefici nel medio/lungo periodo: azioni di sensibilizzazione, comunicazione, disseminazione)” e “il monitoraggio e la valutazione (obiettivi/risultati attesi, ambiti, modalità e strumenti)”.

## **Priorità**

Il presente macrocriterio si riferisce alle priorità che devono essere perseguite con i diversi interventi previsti dal POR. Il macrocriterio si può articolare nei criteri che seguono: “azioni per contrastare ogni forma di discriminazione con particolare attenzione ai soggetti disabili”, “azioni per la specificità di genere”, “azioni volte ad agevolare la partecipazione delle donne all’intervento formativo”, “moduli didattici trasversali sul tema delle pari opportunità”, “azioni volte a promuovere l’ingresso/reingresso delle donne nel mondo del lavoro”, “azioni volte a promuovere lo sviluppo locale in relazione alla specificità di intervento dei singoli assi (valutazione dei progetti in funzione della realizzazione di azioni mirate allo sviluppo del territorio di riferimento)”, “moduli didattici trasversali per l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze informatiche”, “integrazione tra strumenti (realizzazione e sviluppo di iniziative correlate, finanziate con diverse fonti e modalità, al fine di garantire il migliore impatto possibile sul territorio di riferimento)” e “le buone prassi”, ossia la previsione di elementi di replicabilità e trasferibilità in altri contesti (settoriali/territoriali).

## **Risorse**

Il presente macrocriterio si riferisce alle risorse che devono essere utilizzate per la realizzazione dei diversi interventi previsti dal POR. Il macrocriterio si può articolare nei criteri che seguono: “risorse umane

(esperienza, competenze e ruolo svolto nel progetto)", "risorse logistiche (strutture disponibili presso la sede indicata)", "risorse strumentali (compreso il materiale didattico)".

### **Preventivo economico-finanziario**

Il presente macrocriterio si riferisce al preventivo che deve essere presentato in allegato al progetto e che deve essere predisposto in conformità ai documenti ufficiali in materia di ammissibilità delle spese cofinanziate dal FSE.

**Nei singoli avvisi, in cui devono essere previsti necessariamente tutti i macrocriteri, può farsi ricorso a tutti i criteri suindicati o, comunque, in base alla tipologia delle operazioni che si intendono finanziare, si possono utilizzare i criteri ritenuti maggiormente pertinenti.**

**Solo nell'ipotesi in cui gli avvisi abbiano ad oggetto un'attività formativa peculiare, come ad esempio nel caso degli interventi dell'Asse III rivolti alle persone svantaggiate, gli stessi possono prevedere dei criteri ulteriori e differenti rispetto a quelli suindicati.**

Gli stessi avvisi devono indicare sia i criteri che i subcriteri e i pesi relativi, cui si fa ricorso conformemente agli esempi riportati di seguito.

Si riportano, di seguito, alcune ipotesi esemplificative non vincolanti.

Al criterio "grado di coerenza dell'operazione con i documenti di programmazione, in particolare con le disposizioni del POR, con l'asse di riferimento e con l'obiettivo specifico previsto, con eventuali direttive ed indirizzi, con le indicazioni dell'avviso" può essere assegnato un peso numerico pari a 30 punti.

Sempre a titolo esemplificativo, il criterio può essere articolato nei seguenti subcriteri:

- a) grado di coerenza dell'operazione con il POR e con l'Asse di riferimento (peso subcriterio: 10 punti);
- b) grado di coerenza dell'operazione con le direttive e gli indirizzi regionali nel settore di riferimento (peso subcriterio: 10 punti);
- c) grado di coerenza dell'operazione con le indicazioni dell'avviso (peso subcriterio: 10 punti).

I pesi numerici relativi ai singoli subcriteri possono essere così graduati:

- non coerente (0 pt);
- scarsamente coerente (3 pt);
- parzialmente coerente/coerente ma incompleto (6 pt);
- totalmente coerente (10 pt).

Al criterio "monitoraggio e valutazione" può essere assegnato un peso numerico pari a 20 punti.

Sempre a titolo esemplificativo, il criterio può essere articolato nei seguenti subcriteri:

- a) monitoraggio: obiettivi/risultati attesi, ambiti, modalità e strumenti (peso subcriterio: 10 punti);
- b) valutazione: obiettivi/risultati attesi, ambiti, modalità e strumenti (peso subcriterio: 10 punti).

I pesi numerici relativi ai singoli subcriteri possono essere così graduati:

- non adeguato (0 pt);
- scarsamente adeguato (3 pt);
- parzialmente adeguato (6 pt);
- totalmente adeguato (10 pt).



### **3.2 Avvisi di diritto pubblico per la concessione di incentivi**

Occorre adottare un sistema di valutazione specifico degli interventi volti a fornire incentivi alle persone per la formazione, degli incentivi alle imprese per l'occupazione e di ulteriori forme di incentivo. Nei singoli avvisi pubblici devono essere altresì previste, oltre al sistema di valutazione, anche apposite procedure di monitoraggio e verifica degli esiti occupazionali, nonché, se del caso, dell'effettiva inclusione sociale delle persone svantaggiate.

#### **3.2.1. Incentivi alle persone per la formazione**

In questa azione si prevedono elementi di valutazione concernenti le condizioni oggettive del singolo richiedente, da valutare in relazione alle finalità dell'azione per definire i singoli criteri di selezione.

Fra le caratteristiche oggettive del richiedente a titolo esemplificativo si indicano: titolo di studio e votazione ottenuta; età; condizione professionale; genere; dimensioni dell'azienda di appartenenza (solo per la formazione continua); aver in passato partecipato ad altri corsi di formazione finanziata, reddito dichiarato, ecc.

Inoltre la griglia di valutazione può essere integrata con criteri per l'analisi dell'offerta formativa per la quale il voucher è richiesto, se questa non è stata oggetto di preliminare valutazione, ad esempio in sede di ammissione ad un catalogo dell'offerta formativa individuale.

#### **3.2.2. Incentivi alle imprese per l'occupazione**

Gli incentivi alle imprese per l'occupazione vengono erogati ad aziende in regola sia con gli obblighi derivanti dalla legge 68/1999 che con gli obblighi derivanti dalla legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria) art. 1 commi 1180, 1182, 1183, 1184 (comunicazioni obbligatorie) e che non abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi, salve le ipotesi di licenziamento per giusta causa. Gli incentivi vengono erogati sulla base di criteri di selezione concernenti le caratteristiche dell'azienda e del soggetto beneficiario dell'intervento. A titolo esemplificativo, si propone l'utilizzo di criteri relativi alle caratteristiche aziendali quali la dimensione, l'aver effettuato precedenti assunzioni e di criteri relativi alle caratteristiche oggettive del destinatario tra cui bassa professionalità o scolarità, anzianità di impiego del lavoratore, priorità di genere, progetto concordato con i centri per l'impiego, esistenza di disabilità, età, condizione occupazionale di partenza, inserimento lavorativo a tempo indeterminato.

#### **3.2.3 Altre tipologie di incentivo**

Per altre tipologie di incentivo si deve procedere alla selezione sulla base delle caratteristiche aziendali e/o delle caratteristiche oggettive del destinatario, secondo i criteri precedentemente indicati.

Gli incentivi alle persone per l'occupazione (compresi gli incentivi ai soggetti svantaggiati per l'inserimento nel mercato del lavoro) devono essere erogati sulla base delle caratteristiche del soggetto richiedente (es. l'attendibilità professionale del richiedente in rapporto all'idea imprenditoriale proposta), ovvero, nel caso degli interventi per l'inclusione sociale, considerazione di una particolare condizione economica e di una valutazione del contenuto del progetto imprenditoriale; tra gli elementi possono essere valutati ad esempio la validità tecnico-economica e finanziaria del progetto e la coerenza e la fattibilità dell'iniziativa.

### 3.2.4 Avvisi di diritto pubblico relativi a sovvenzioni globali

Nel caso della selezione dei soggetti cui affidare la gestione di sovvenzioni globali – in conformità a quanto previsto nel p. 5.2.6 e nei singoli Assi del POR- si propongono i seguenti criteri indicativi, finalizzati a valutare sia le competenze del soggetto che la qualità della proposta progettuale:

- 1) competenza acquisita dal proponente nel settore e/o campo di attività in cui dovranno essere realizzati gli interventi finanziati dalla sovvenzione globale;
- 2) capacità di coinvolgere in modo adeguato gli stakeholder e gli ambienti socioeconomici cui direttamente si riferisce l'attuazione delle azioni previste e capacità di stipulare accordi e avviare collaborazioni;
- 3) conoscenza delle modalità di intervento del Fondo Sociale Europeo e dei vincoli connessi ai regolamenti comunitari, nonché all'applicazione delle normative nel campo di interesse della sovvenzione globale, capacità amministrative maturate in esperienze simili, risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione e al controllo della sovvenzione globale;
- 4) capacità progettuale e gestionale per l'attuazione degli interventi oggetto della sovvenzione globale;
- 5) economicità e sostenibilità degli interventi.

I finanziamenti previsti dagli avvisi di diritto pubblico di cui al p. 3.1 e 3.2 possono essere erogati, in base alla tipologia di intervento, anche a seguito di **appropriate procedure a sportello o procedure a catalogo**, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. L'erogazione del finanziamento a seguito della procedura a sportello o l'iscrizione a catalogo è consentita in favore di tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti negli avvisi e nella normativa vigente; la selezione si basa sulle caratteristiche delle operazioni proposte, valutate applicando i criteri indicati precedentemente. I finanziamenti devono essere erogati in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato tra cui:

- Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di stato a favore dell'occupazione" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 337/3 del 13 dicembre 2002 come prorogato con il Regolamento (CE) N. 1976/2006 del 20 dicembre 2006;
- Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004 come prorogato con il Regolamento (CE) N. 1976/2006 del 20 dicembre 2006;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza minore <<de minimis>> pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28/12/2006.

#### **4. Revisione dei criteri**

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale n. 1083/2006, all'articolo 65 lettera a), e dall'art. 2 lett. b) del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, potrà essere oggetto di revisione da parte del medesimo Comitato, secondo le necessità della programmazione.